

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2009, n. 18

Assestamento del bilancio 2009

(*B.U. 30 luglio 2009, n. 73 supplemento n. 5*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

- [Art. 1 \(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2008\)](#)
- [Art. 2 \(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2008\)](#)
- [Art. 3 \(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008\)](#)
- [Art. 4 \(Stato di previsione delle entrate e delle spese 2009\)](#)
- [Art. 5 \(Quadri generali riassuntivi\)](#)
- [Art. 6 \(Autorizzazioni alla contrazione di mutui\)](#)
- [Art. 7 \(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 37/2008\)](#)
- [Art. 8 \(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 38/2008\)](#)
- [Art. 9 \(Modifiche alla l.r. 7/1995\)](#)
- [Art. 10 \(Modifiche alla l.r. 5/2003\)](#)
- [Art. 11 \(Modifica alla l.r. 5/2008\)](#)
- [Art. 12 \(Modifiche alla l.r. 6/2005\)](#)
- [Art. 13 \(Modifiche alla l.r. 10/1997\)](#)
- [Art. 14 \(Modifiche alla l.r. 11/2003\)](#)
- [Art. 15 \(Modifiche alla l.r. 21/2006\)](#)
- [Art. 16 \(Modifica alla l.r. 9/2006\)](#)
- [Art. 17 \(Autorizzazione della spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali\)](#)
- [Art. 18 \(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 16/2009\)](#)
- [Art. 19 \(Interventi comunitari\)](#)
- [Art. 20 \(Semplificazione degli adempimenti amministrativi\)](#)
- [Art. 21 \(Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale\)](#)
- [Art. 22 \(Modifica alla l.r. 23/2008\)](#)
- [Art. 23 \(Modifiche alla l.r. 23/1995\)](#)
- [Art. 24 \(Riorganizzazione amministrativa\)](#)
- [Art. 25 \(Tariffa fitosanitaria\)](#)
- [Art. 26 \(Deviazione traffico pesante l.r. 22/1999\)](#)
- [Art. 27 \(Modifica alla l.r. 9/2002\)](#)
- [Art. 28 \(Modifiche alla l.r. 2/2007\)](#)
- [Art. 29 \(Modifiche alla l.r. 37/2008\)](#)
- [Art. 30 \(Modifiche alla l.r. 15/1997\)](#)
- [Art. 31 \(Modifiche alle l.r. 20/2003 e 29/2008\)](#)
- [Art. 32 \(Interpretazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 27 della l.r. 19/2007\)](#)
- [Art. 33 \(Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001\)](#)
- [Art. 34 \(Semplificazioni procedurali per le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del PAR FAS 2007/2013\)](#)
- [Art. 35 \(Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie e dell'INRCA\)](#)
- [Art. 36 \(Ammissione soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale\)](#)
- [Art. 37 \(Modifiche alla l.r. 25/2008\)](#)
- [Art. 38 \(Compensi ai dipendenti regionali per collaudi\)](#)
- [Art. 39 \(Modifiche alle l.r. 20/2001 e 14/2003\)](#)
- [Art. 40 \(Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003\)](#)
- [Art. 41 \(Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale\)](#)
- [Art. 42 \(Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa\)](#)
- [Art. 43 \(Modifica alla l.r. 5/2006\)](#)
- [Art. 44 \(Modifica alla l.r. 9/2003\)](#)

[Art. 45 \(Realizzazione alloggi di ERP sovvenzionata per le forze dell'ordine\)](#)

[Art. 46 \(Contributo straordinario all'associazione UNITRE di Ancona\)](#)

[Art. 47 \(Concessione in comodato dell'Eremo di Val di Sasso\)](#)

[Art. 48 \(Approvazione delle tabelle dei VAM\)](#)

[Art. 49 \(Modifiche alla l.r. 14/2007\)](#)

[Allegato](#)

Art. 1

(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2008)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 5.464.773.897,56, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 4.636.549.906,98.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 5.031.825.300,03, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.975.473.581,56.

Art. 2

(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2008)

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2008, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 80.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2008, nell'importo di euro 3.319.310.102,03, di cui euro 81.054.918,06 presso il Tesoriere della Regione ed euro 3.238.255.183,97 presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008)

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2008, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l'importo presunto di euro 512.948.597,53, è rideterminato in euro 742.131.243,48 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2008.

Art. 4

(Stato di previsione delle entrate e delle spese 2009)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2009 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.

Art. 5

(Quadri generali riassuntivi)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.

2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

Art. 6

(Autorizzazioni alla contrazione di mutui)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2009, già stabilita nell'importo di euro 57.519.399,66 per effetto dell'articolo 21 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l'anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), si stabilisce nel nuovo importo di euro 57.935.403,53.

2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:

- a) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 57.509.377,35 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera i), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.357.552,70;
- b) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 58.064.054,45 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.053.140,25;
- c) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 58.576.903,33 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.553.040,49;
- d) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 49.104.768,32 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.096.164,53;
- e) relativamente all'anno 2004 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 77.356.416,15 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.959.996,50;
- f) relativamente all'anno 2003 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 14.529.716,44 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.529.599,46;
- g) relativamente all'anno 2002 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 27.205.470,26 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.202.697,52;
- h) relativamente all'anno 2001 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2008, risulta confermato;
- i) relativamente all'anno 2000 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 38/2008, risulta confermato.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 23 della l.r. 38/2008.

Art. 7

(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 37/2008)

1. Gli allegati alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2009) sono modificati come segue:

- a) la tabella A "Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria" è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
- b) la tabella B "Rifinanziamento leggi regionali" è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla

presente legge;

c) la tabella C "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D "Cofinanziamento regionale programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E "Cofinanziamento regionale programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

2. La tabella F della l.r. 37/2008 "Elenco beni immobili dell'ASUR, dell'INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale" è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

Art. 8

(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 38/2008)

1. Gli allegati alla l.r. 38/2008 sono così modificati o sostituiti:

a) il prospetto 1 "Spese finanziate con il ricorso al credito" è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) il prospetto 2 "Assegnazioni finalizzate" è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;

c) l'elenco 2 "Spese dichiarate obbligatorie" è sostituito dall'elenco 1 allegato alla presente legge.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 7/1995)

1.

2.

3.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'articolo 27, comma 6, della l.r. 7/1995, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo, restano in vigore i regolamenti adottati dalle Province.

Nota relativa all'articolo 9:

Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 15, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 2 modifica il comma 6 dell'art. 27, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Il comma 3 modifica la lett. a3) del comma 6 dell'art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 5/2003)

1.

2.

3.

4. In considerazione delle difficoltà in cui versa attualmente il sistema delle imprese, la Giunta regionale può

modificare in via transitoria, con proprio atto, i termini e le modalità di restituzione dei finanziamenti previsti in riferimento agli articoli 2 e 3 della l.r. 5/2003 nei quadri attuativi per l'anno 2009 e precedenti, approvati ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge regionale.

Nota relativa all'articolo 10:

Il comma 1 abroga il comma 4 dell'art. 2, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.

Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell'art. 11, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.

Art. 11

(Modifica alla l.r. 5/2008)

1.

2. Il termine per la presentazione dell'istanza di trasformazione delle IPAB di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della l.r. 5/2008 è prorogato al 30 giugno 2010. Sono di conseguenza prorogati a tale data i corrispondenti termini previsti dall'articolo 6 della l.r. 5/2008 e dagli articoli 2, comma 1; 3, comma 2, e 4, comma 1, del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).

3. In pendenza dei termini di cui al comma 2, non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.

Nota relativa all'articolo 11:

Il comma 1 modifica il comma 1 bis dell'art. 12, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 6/2005)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 12:

Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 30, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.

Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 30, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 10/1997)

1.

2.

3.

Nota relativa all'articolo 13:

Il comma 1 modifica il comma 1 bis dell'art. 3, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.

Il comma 2 aggiunge l'art. 7 bis alla l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.

Il comma 3 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 21, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1.

2.

3.

4.

5.

Nota relativa all'articolo 14:

Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 5 dell'art. 21, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 29, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Il comma 3 sostituisce il comma 6 dell'art. 30, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 5, r.r. 20 luglio 2004, n. 4.

Il comma 5 abroga il comma 2 dell'art. 6, r.r. 20 luglio 2004, n. 4.

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 21/2006)

1.

2.

3.

4. La durata del collegio sindacale dell'INRCA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è parificata alla durata del consiglio di indirizzo e verifica in carica alla medesima data.

Nota relativa all'articolo 15:

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.

Il comma 2 aggiunge il comma 10 bis all'art. 13, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.

Il comma 3 modifica il comma 11 dell'art. 13, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.

Art. 16
(Modifica alla l.r. 9/2006)

1.

Nota relativa all'articolo 16:

Modifica il comma 2 dell'art. 63, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Art. 17
(Autorizzazione della spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali)

1. A decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali per l'anno 2010 per un importo di euro 307.200,00 e per l'anno 2011 per un importo di euro 416.400,00 a carico della UPB 1.03.01.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 18
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 16/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 18:

Sostituisce l'art. 5, l.r. 7 luglio 2009, n. 16.

Art. 19
(Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA, Piano d'azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

Art. 20
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), anche in riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali e degli enti e società controllate o partecipate dalla Regione. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori cui sono tenuti i centri di assistenza agricola e i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quello previsto dal citato articolo 14, comma 6, del d.lgs. 99/2004. La medesima deliberazione è trasmessa per il parere alla commissione assembleare competente.

Art. 21

(Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale)

1. Gli incarichi di direttore generale di azienda ospedaliera, di direttore di zona e di direttore di presidio di alta specializzazione, conferiti nell'ambito del servizio sanitario regionale, che sono in scadenza entro il 31 gennaio 2010, sono prorogati fino al sessantesimo giorno dall'insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'anno 2010.

Art. 22

(Modifica alla l.r. 23/2008)

1.

Nota relativa all'articolo 22:

Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.

Art. 23

(Modifiche alla l.r. 23/1995)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 23:

Il comma 1 abroga il comma 4 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4 e l'art. 7 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Il comma 2 aggiunge l'art. 4 bis alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Art. 24

(Riorganizzazione amministrativa)

1. La Giunta regionale al fine di garantire la continuità delle attività di riscossione della tassa automobilistica continua ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 2009, del personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 1° gennaio 2008.

Art. 25

(Tariffa fitosanitaria)

1. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) provvede l'ASSAM (Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche).
2. La tariffa fitosanitaria è versata su apposito conto corrente postale intestato all'ASSAM.
3. L'ASSAM comunica periodicamente alla Regione l'elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all'irrogazione delle sanzioni, in caso di mancato o tardivo versamento della tariffa, nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.
4. Il recupero delle somme di cui al comma 3 va eseguito, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
5. La tariffa fitosanitaria incassata ogni anno dall'ASSAM è riversata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione.
6. Il gettito della tariffa fitosanitaria è iscritto nel capitolo 10101059 (UPB 1.01.01) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale ed è destinato ad integrare il contributo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).
7. Gli introiti derivanti dal recupero della tariffa evasa di cui al comma 3, al netto della quota relativa alle sanzioni applicate, sono destinati al finanziamento di cui al comma 6.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di tariffa fitosanitaria.

Art. 26

(Deviazione traffico pesante l.r. 22/1999)

1. La quota di euro 35.373,00 relativa alla copertura per l'anno 2008 delle spese derivanti dalla deviazione del traffico pesante, di cui alla l.r. 2 agosto 1999, n. 22 (Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999), posta a carico dei Comuni ai sensi del protocollo sottoscritto in data 22 luglio 2008, è assunta a carico della Regione.

Art. 27

(Modifica alla l.r. 9/2002)

1.

2. La deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle provvidenze economiche finalizzate alla fruizione delle aspettative retribuite previste al presente articolo è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 27:

Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 8, l.r. 18 giugno 2002, n. 9.

Art. 28

(Modifiche alla l.r. 2/2007)

1.

Nota relativa all'articolo 28:

Abroga l'art. 12, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.

Art. 29

(Modifiche alla l.r. 37/2008)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 29:

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 29, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.

Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 29, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.

Art. 30

(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. L'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, si applica a decorrere dal primo trimestre dell'anno 2010.

10. Fino alla istituzione delle autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.

11. In fase di prima applicazione, l'intero gettito dell'addizionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 15/1997, così come modificato dal comma 8 del presente articolo, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento delle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale 15

giugno 2009, n. 986.

Nota relativa all'articolo 30:

Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Il comma 3 modifica il comma 5 dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Il comma 4 aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Il comma 5 sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Il comma 6 aggiunge la lett. c bis) al comma 1 dell'art. 6, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Il comma 7 sostituisce la lett. e) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Il comma 8 aggiunge il comma 4 bis all'art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Art. 31

(Modifiche alle l.r. 20/2003 e 29/2008)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 31:

Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 2 dell'art. 14 bis, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.

Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 13, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29.

Art. 32

(Interpretazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 27 della l.r. 19/2007)

1. Le parole "erogato" di cui al comma 2 e "quantitativi erogati" di cui al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008) devono intendersi riferite ai quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.m. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

Art. 33

(Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento dei bilancio 2005), per sede legale nel territorio regionale si intende anche la sede operativa dell'impresa nel territorio regionale, se la sede legale è ubicata fuori dalla regione.

Art. 34

(Semplificazioni procedurali per le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del PAR FAS 2007/2013)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007/2013.

Art. 35

(Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie e dell'INRCA)

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l'Istituto di ricovero e cura per anziani "INRCA" di Ancona, le Aziende ospedaliere "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona e "Ospedale San Salvatore" di Pesaro, provvedono all'alienazione dei beni immobili di cui all'articolo 28 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009).

2. Il ricavato dell'alienazione è destinato alla copertura del fondo regionale per il finanziamento del servizio sanitario regionale e costituisce debito verso l'Amministrazione regionale.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Aziende di cui al comma 1 provvedono:

a) ad avviare le necessarie procedure di vendita;

b) ad iscrivere nel proprio bilancio, a titolo di anticipazione del ricavato delle alienazioni di cui al comma 1, il corrispondente debito verso l'Amministrazione regionale pari al valore residuo contabile dei beni immobili.

Art. 36

(Ammissione soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale)

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli), in una percentuale fino al 30 per cento del numero dei posti messi a concorso con il bando per l'ammissione al corso con borsa di studio.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione, dando priorità ai medici residenti nel territorio della regione, ed emana il relativo avviso pubblico.

Art. 37

(Modifiche alla l.r. 25/2008)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 37:

Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 13, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 34, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.

Art. 38

(Compensi ai dipendenti regionali per collaudi)

1. Il 50 per cento del compenso spettante ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente su apposito capitolo del bilancio della Regione per essere riassegnato ai corrispondenti fondi relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Art. 39

(Modifiche alle l.r. 20/2001 e 14/2003)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 39:

Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 22 bis, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.

Art. 40

(Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)

1.

2.

3.

Nota relativa all'articolo 40:

Il comma 1 sostituisce con due commi il comma 8 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.

Il comma 2 sostituisce con due commi il comma 4 quater dell'art. 22, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Il comma 3 sostituisce con due commi il comma 3 quinquies dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.

Art. 41

(Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all'allegato piano delle alienazioni per l'anno 2009 (Tabella G) mediante trattativa privata e a un prezzo, non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica.

2. Il fabbricato di proprietà della Regione sito in Comune di Gabicce Mare (PU), viale della Vittoria n. 41, denominato "Palazzo del Turismo", è assoggettato ad un vincolo di destinazione ad attività turistica di durata ventennale. Il vincolo è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dell'acquirente.

Art. 42

(Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa)

1. Per incentivare durante il periodo estivo i servizi di trasporto pubblico locale con finalità turistica per i Comuni costieri è istituito il fondo regionale a carico dell'UPB 4.27.01.

2. Per l'anno 2009 l'entità del fondo è stabilita in euro 300.000,00.

Art. 43

(Modifica alla l.r. 5/2006)

1.

Nota relativa all'articolo 43:

Aggiunge il comma 7 bis all'art. 31, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.

Art. 44

(Modifica alla l.r. 9/2003)

1.

Nota relativa all'articolo 44:

Aggiunge il comma 1 bis all'art. 4, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.

Art. 45

(Realizzazione alloggi di ERP sovvenzionata per le forze dell'ordine)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino ad euro 300.000,00 all'Ente regionale per l'abitazione pubblica (ERAP) della Provincia di Ancona, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da riservare come abitazioni di servizio alle forze dell'ordine comandate presso l'Aeroporto delle Marche "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima.

2. Le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme di cui al titolo III bis della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), in base ai seguenti criteri:

- a) l'assegnazione agli aventi diritto è effettuata direttamente dai comandi delle forze dell'ordine competenti;
- b) il canone di locazione non può comunque essere superiore a quello risultante dall'applicazione del capo IV, titolo III bis, della l.r. 36/2005.

3. Le somme occorrenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009.

Art. 46

(Contributo straordinario all'associazione UNITRE di Ancona)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 2009 un contributo straordinario, pari ad euro 10.000,00, all'associazione Università delle tre età - UNITRE di Ancona.

2. La somma occorrente per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 53105113, istituito nello stato di previsione della spesa.

Art. 47

(Concessione in comodato dell'Eremo di Val di Sasso)

1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla concessione in comodato gratuito alla Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati minori di Jesi, per la durata di anni cinquanta, del complesso monumentale di proprietà della Regione denominato "Eremo di Val di Sasso", sito in comune di Fabriano, località Valleremita.

Art. 48

(Approvazione delle tabelle dei VAM)

1. Le tabelle dei valori agricoli medi (VAM) predisposte, ai sensi dell'articolo 41 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (CPE) di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), sono approvate dalle Province, che provvedono alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2.

Nota relativa all'articolo 48:

Il comma 2 abroga la l.r. 18 gennaio 1988, n. 2.

Art. 49

(Modifiche alla l.r. 14/2007)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 49:

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 17, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 26, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.